



## **CITTÀ DI MINTURNO**

(Provincia di LATINA)

Medaglia d'Oro al Merito Civile

C.A.P. 04026 – Minturno Tel 0771/6608239

E-MAIL [igiene@comune.minturno.lt.it](mailto:igiene@comune.minturno.lt.it)

PEC: [ambiente.minturno@pec.it](mailto:ambiente.minturno@pec.it)

Cod. fisc. 81003430592 – P.IVA 00970530598

### **SERVIZIO 3 – Urbanistica - Igiene**

ORD. N° 17 del 10 Aprile 2019

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 31 del 30.04.2018, "Sistema di raccolta rifiuti urbani ed assimilati su tutto il territorio comunale", che, tra l'altro, vieta il posizionamento dei contenitori al di fuori di negozi e locali commerciali nei giorni diversi da quelli previsti nello specifico calendario stilato per disciplinare il servizio di raccolta porta a porta;

CONSIDERATO che sono pervenute all'Ufficio Igiene diverse segnalazioni riguardanti il posizionamento di rifiuti, quali scatole di cartone, cassetine in plastica o legno, ecc. e dei contenitori dei rifiuti fuori dalle attività commerciali; i cosiddetti carrellati per la raccolta di carta, vetro, plastica e dell'umido sono stati posizionati tutti insieme, e giornalmente, fuori dai locali sulla via pubblica o aperta al pubblico o a ridosso di strade e marciapiedi;

CONSIDERATO che è necessario garantire il miglior decoro possibile a tutto il territorio urbano, anche perché i contenitori posizionati su un'area pubblica, o comunque accessibile, determinano possibile deposito di rifiuti anche ai non titolari del contenitore;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge n. 689/81;

#### **ORDINA**

A tutte le utenze non domestiche dell'intero territorio comunale,

1. DI PROVVEDERE alla rimozione, ad horas, dei contenitori dei rifiuti (carrellati) sulla via pubblica o aperta al pubblico o a ridosso di strade e marciapiedi nei giorni diversi da quelli previsti dal servizio di raccolta, negli orari espressamente indicati nell'ordinanza n. 31/2018;
2. DI INFORMARE che, in caso di oggettiva mancanza di spazi disponibili sufficienti per la custodia delle attrezzature all'interno delle attività commerciali, è consentito il

posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico in posizione stabilita ed autorizzata dall'ufficio Igiene Urbana del Comune previo parere del Comando dei Vigili Urbani e previa acquisizione della concessione di suolo pubblico dell'area impegnata; in tal caso, i contenitori dovranno essere adeguatamente mascherati e chiusi con chiave al fine di evitare l'utilizzo degli stessi da parte di terzi e garantire il decoro urbano secondo caratteristiche coerenti con il contesto, da condividersi con l'Amministrazione; i soggetti che, per mancanza di spazi disponibili sufficienti per la custodia dei contenitori per la raccolta dei propri rifiuti, intendono acquisire in concessione aree pubbliche, dovranno adeguarsi alle disposizioni entro 20 giorni, nel corso del quale i contenitori dei rifiuti possono essere posizionati nelle zone limitrofe al proprio esercizio;

#### **AVVERTE**

Che il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà nei confronti del trasgressore:

- L'applicazione, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00; pagamento in misura ridotta pari da € 50,00 ai sensi della Legge n. 689/81, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e/o da altre normative specifiche in materia nonché eventuali sanzioni di natura penale;
- La segnalazione all'Autorità Giudiziaria di ipotesi di reato qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti.

Il personale delle Polizia Municipale, gli altri agenti della Forza Pubblica e l'Ufficio Igiene del Servizio n. 3, sono incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza di quanto prescritto dal presente provvedimento.

Avverso tale provvedimento è ammesso nel termine di 60 gg. Dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio (Legge 06.12.1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di 120 gg. (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971).

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo del Comune e ne sarà data pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Minturno.

La presente ordinanza sarà inoltre notificata dall'Ufficio Messi:

- Al Comando Polizia Municipale di Minturno;
- Alla ditta Del Prete S.r.l., via Moncenisio n. 1 - 04100 Latina



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Pasquale Sarao